

Bozza Li

Roma, 17 marzo 2009

**Verbale di Accordo**

In data 17 marzo 2009 si sono incontrati i rappresentanti della Società Meridiana e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria Assistenti di Volo.

Per Meridiana: Gianni Rossi, Sergio Rosa, Stefano Sedda, Paolo Moreno

Per le OOSS/AAPP:

CGIL: Mauro Rossi .....

UIL: Marco Veneziani

ANPAV: Massimo Muccioli

CISL: Claudio Genovesi .....

Dopo ampia discussione si sono raggiunte le seguenti intese

**Premesso che**

- Le parti hanno preso atto delle note difficoltà nel settore del trasporto aereo e delle criticità strutturali del Vettore Meridiana, delle significative perdite della stessa nel 2008 e delle incerte prospettive future.
- Le parti hanno preso atto della necessità di adottare urgentemente misure strutturali e strumenti nuovi necessari per rimanere competitivi sul mercato in un contesto sempre più aggressivo e competitivo, cercando di cogliere rapidamente ogni potenziale opportunità di mercato.
- Meridiana ha dichiarato che, con riferimento al costo del lavoro, al fine di avviare il Piano Industriale di riposizionamento competitivo della Società è assolutamente necessario il raggiungimento di obiettivi minimi di risparmio sul costo del lavoro del personale navigante pari ad una riduzione della retribuzione fissa del PNC e del PNT del 7% rispetto alla retribuzione attuale e recuperi strutturali di costo pari a Euro 6 milioni netti per la categoria dei Piloti e 5 milioni di Euro netti per la categoria degli Assistenti di Volo. Tali risparmi sono pari a circa il 75% degli obiettivi di Piano e non sono ulteriormente comprimibili.

**Si conviene quanto segue:**

- A. Meridiana si impegna ad avviare a partire dall'anno in corso la sostituzione della flotta aeromobili Md 82 operati da Meridiana con aeromobili di nuova generazione in coerenza con il Piano Industriale della Società;
- B. Meridiana si impegna, per quanto nelle proprie disponibilità, ad implementare programmi operativi e di network che incrementino le sinergie tra Meridiana ed Eurofly con le finalità



di ridurre i costi, di rafforzare la presenza commerciale e quindi di migliorare il posizionamento competitivo del Gruppo;

- C. Meridiana ha proceduto alla disdetta dei Contratti Collettivi di lavoro dei Piloti e degli Assistenti di volo Meridiana attualmente in essere entro il giorno 23 febbraio 2009.
- D. le Parti hanno individuato le modifiche contrattuali da attuare con decorrenza e validità per il periodo 1 giugno 2009 – 31 maggio 2013 (indicate nel documento di sintesi allegato). Le Parti si impegnano a redigere il contratto di lavoro nel più breve tempo possibile.
- E. le Parti hanno concordato che le modifiche concordate determinano oltre alla riduzione del 7% sulla parte fissa della retribuzione anche interventi strutturali nella parte normativa d'impiego e nella parte retributiva variabile ed accessoria tali da produrre benefici economici annuali netti medi per l'Azienda, nel quadriennio, di circa 5 milioni di euro;
- F. le Parti prendono atto che gli accordi raggiunti nella giornata odierna sono stati discussi e condivisi tra il management aziendale e le rappresentanze degli Assistenti di Volo sopra indicate e risultano complessivamente inferiore agli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione della Meridiana e superiori all'ultima proposta formalizzata dalle rappresentanze degli Assistenti Volo;
- G. Le parti concordano che la procedura di mobilità *ex lege* 223 iniziata con comunicazione ufficiale al Ministero del Lavoro (e sue Direzioni) e a Organizzazioni Sindacali e Associazioni Professionali in data 14 novembre si concluda con:
- una procedura di "Solidarietà" valida per il prossimo quinquennio con la fruizione di numero di mesi pari al massimo previsto dalle norme applicabili ed una procedura di mobilità che prevede esodi di personale su base esclusivamente volontaria; il tutto da definire in sede ministeriale con la sottoscrizione integrale del testo allegato denominato "Testo dell'accordo sindacale a chiusura della procedura di crisi Meridiana ex lege 223/1991";
  - un verbale di accordo sulla formazione come in allegato;

Roma, 17 marzo 2009

Letto, firmato e sottoscritto

MERIDIANA \_\_\_\_\_

CGIL \_\_\_\_\_

UIL \_\_\_\_\_

ANPAV \_\_\_\_\_



Bozza dw

Documento Assistenti di Volo

A. Decorrenza e periodo di validità modifiche contrattuali

1 giugno 2009 – 31 maggio 2013

B. Normativa di impiego

1. Tempo di servizio e di impiego  
Ftl meno un'ora in programmazione  
Ftl in effettuazione (senza limiti)
2. Limiti di tratte  
Programmazione 4 tratte ad eccezione di tre volte al mese 5 tratte  
Effettuazione Il numero massimo delle tratte continuative in effettuazione potrà essere elevato da quattro a cinque in caso di esigenze operative commerciali dovute a motivi tecnici e/o meteorologici, anche non specificatamente legati all'avvicendamento che l'assistente di volo sta effettuando, limitatamente al caso in cui sia possibile garantire l'identica destinazione di fine giornata o il rientro in sede. Il passaggio dalla base operativa annulla di fatto le esigenze di cui sopra.
3. Completamento del turno giornaliero  
Abolite le limitazioni in effettuazione attualmente vigenti relative al passaggio in base di armamento
4. Impiego AVR  
Sottoimpiego AVR volontari con minimo garantito 10% per juniority da ottobre aprile
5. Minimum Crew  
Sempre in effettuazione sia in sede che fuori sede nel rispetto limiti fil
6. Riserva  
Può inficiare il turno programmato due volte al mese (esclusi i riposi)
7. Riposo aggiuntivo/banca ore  
Eliminato il riposo aggiuntivo hostess e la banca ore
8. Riposi  
120 annui di cui 4 retribuibili a scelta dell'azienda con flessibilità mensile 8/12. Sporcatura riposi con fine servizio ore 24.00
9. Ferie  
A tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla presente data 20% in meno delle attuali spettanze trasformati in valori netti  
Neoassunti 20 giorni netti
10. Prelievo  
Soppresso dal primo giugno 2009, con parcheggio gratuito in aeroporto e senza indennità di trasporto
11. Servizio pasti

abolizione membro aggiunto per servizio pasti internazionali senza indennità compensativa

## 12. DTP

abolizione indennità quattro euro, mantenimento percentuali vendite previste dal contratto e polizze assicurative attuali (come da Duty Free)

## C. Parte economica

### 1. retribuzione fissa

Attuali livelli retributivi Eurofly. A tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla presente data viene garantito con un ad personam assorbibile un livello retributivo pari a quello attuale (marzo 2009) meno 7% fino ad incontrare i livelli di cui sopra.

Per neo assunti e per i neopromossi varranno da subito gli attuali livelli retributivi eurofly

### 2. blocco scatti fino al 31/05/2013

Blocco adeguamento inflazione

Blocco scatti anzianità

### 3. Retribuzione variabile

Come Eurofly. Per tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla presente data ed esclusivamente nelle basi di Olbia Verona e Firenze e Cagliari, vengono garantite le seguenti correzioni:

- 10 euro costo azienda per giorno di lavorato
- soglia di partenza a 45 ore invece che 50 per le maggiorazioni orarie
- 4 euro costo azienda in più a tratta di linea

### 4. Premi e Una tantum 2009

5000 euro costo azienda entro; a richiesta il premio puo' essere sostituito dalla vendita delle azioni a valore nominale (richiesta entro il 31/12/2009). Le azioni verranno acquistate in tre tranche entro 31 12 2011 dalla azienda o da terzi indicati dalla azienda.

### 5. Previdenza complementare

Abolizione ex VISCO

### 6. Indennità per gli aavv vicini al passaggio di scatto av6 e av8

100.000 euro costo azienda annui (per i soli 4 anni di piano e un totale di 400.000 euro complessivi) da determinare nei modi di distribuzione mediante separato accordo



Bozza

**FOGLIO DA SOTTOSCRIVERE IN SEDE MINISTERIALE SU CARTA INTESTATA**  
**MINISTERO**

**Verbale d'accordo sindacale a chiusura della procedura di crisi Meridiana ex lege 223/1991  
relativamente alla categoria degli assistenti di volo**

**In data .....**

**Presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale .....**

**Sono presenti .....**

Meridiana S.p.A. e le Associazioni Professionali/Organizzazioni Sindacali degli Assistenti di Volo, dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo a chiusura della procedura di mobilità ex lege 223/1991:

Premesso che

- in data 14.11.2008 Meridiana, ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di attività e conseguente riduzione di personale per complessivi 61 Assistenti di Volo in eccedenza rispetto alle esigenze tecnico-organizzative e produttive;
- i motivi della eccedenza sono stati indicati nel documento di apertura della procedura di crisi inviato alle Associazioni Professionali/Organizzazioni Sindacali degli Assistenti di Volo dipendenti di Meridiana ed ulteriormente illustrati dall'azienda nel corso degli incontri svoltisi in ottemperanza alla normativa di cui alla legge 223/1991;
- questi motivi sono, in sintesi, riconducibili a fattori ormai strutturali del mercato nazionale del trasporto aereo (eccesso di capacità, frammentazione del sistema aeroportuale, ingresso sul mercato di competitors sempre più aggressivi, costante incremento dei principali costi di funzionamento, ecc.), che hanno generato una non più sostenibile divaricazione tra ricavi e costi operativi, in grado di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della Compagnia;
- dalla data di apertura della procedura di crisi (14.11.2008) lo scenario si è ulteriormente aggravato a causa degli effetti della crisi finanziaria e della conseguente contrazione dei consumi, che, in particolare, nel settore del trasporto aereo si è manifestato con una brusca riduzione della domanda di viaggio. Per quanto riguarda Meridiana, a titolo di esempio, il numero dei passeggeri trasportati si è ridotto, rispetto al corrispondente periodo del 2008, del 15% in gennaio e del 25% in febbraio, a testimonianza di una preoccupante tendenza negativa;
- Meridiana, nonostante la crisi in atto, intende proseguire i suoi sforzi di modifica dei propri assetti organizzativi e industriali, perseguendo tutte le strategie possibili per mantenere la presenza sul mercato, valutando tutte le eventuali opportunità compatibili con l'evoluzione del mercato stesso.

Tutto ciò premesso le Parti suindicate convengono sulla opportunità di dare alla crisi di Meridiana risposte condivise, stante la fase particolarmente delicata e turbolenta del mercato, che richiede unitarietà di intenti e massima coesione tra tutte le Parti, aziendali e sociali.

Tale obiettivo deve essere raggiunto (unitamente alle azioni di miglioramento del proprio posizionamento strategico e della qualità della propria offerta di prodotto pianificate dall'azienda, e in primis il rinnovo della flotta), attraverso misure di contenimento dei costi del lavoro e di recupero di produttività concordati con la categoria dei piloti, garantendo, nella individuazione dei singoli

strumenti di intervento, criteri di proporzionalità ed equità, tali da assicurare omogeneità di contribuzione al risanamento della Compagnia.

Con il presente accordo le Parti intendono, quindi, contribuire a portare a soluzione la crisi di Meridiana con il ricorso a strumenti che, escludendo provvedimenti unilaterali di risoluzione dei rapporti di lavoro, consentano di accedere agli ammortizzatori sociali disponibili per la gestione della crisi del comparto del trasporto aereo.

Detti interventi si concretizzano nella mobilità ex lege 223/1991 per l'accesso ai requisiti pensionistici, per il personale che non si opponga, nel contratto di solidarietà ex lege 236/1993, così come integrati dalla legge 291/2004, e nella richiesta di accesso ai finanziamenti del fondo speciale per il trasporto aereo (istituito ex lege 291/2004) per la riqualificazione professionale degli Assistenti di Volo conseguente alla progressiva e totale radiazione dalla flotta degli attuali aeromobili MD82.

Il ricorso alla mobilità di accompagnamento alla pensione, come sopra definito, sarà effettuato con le modalità indicate nell'allegato accordo già raggiunto in sede aziendale con la categoria degli Assistenti di Volo.

Il ricorso al contratto di solidarietà, come sopra definito, sarà effettuato nella misura massima consentita dalla normativa di legge e dalle disposizioni emanate dai competenti organi ministeriali, che prevedono un tetto di 36 mesi in un quinquennio, purchè dopo un primo utilizzo continuativo non superiore a 24 mesi vi sia una soluzione di continuità prima dell'ulteriore periodo di utilizzo.

Nello specifico, relativamente al quinquennio di riferimento in corso (agosto 2005/agosto 2010), avendo Meridiana già utilizzato il contratto di solidarietà per 16 mesi nel periodo agosto 2005 - novembre 2006, le Parti concordano l'effettuazione di un ulteriore contratto di solidarietà di 18 mesi nel periodo marzo 2009 - agosto 2010.

Per quanto riguarda il quinquennio successivo, le Parti concordano di fare ricorso a due contratti di solidarietà rispettivamente di 24 mesi nel periodo novembre 2010 - ottobre 2012 e di 12 mesi nel periodo gennaio/dicembre 2013.

Le modalità di effettuazione del contratto di solidarietà e le quantità di giornate sono contenute nell'allegato accordo, già raggiunto in sede aziendale con la categoria degli Assistenti di Volo, qui esplicitamente richiamato e riconfermato dalle Parti in ogni contenuto, e costituente parte integrante ed inscindibile del presente Accordo, che costituisce anche la formalizzazione del contratto di solidarietà.

Le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare tutti i contenuti del presente Accordo ed a tal fine le Associazioni Professionali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici si impegnano a non promuovere azioni o rivendicazioni rispetto a quanto pattuito.

Meridiana S.p.A.

FILT- CGIL

FIT-CISL



ULTRASPORTI

ANPAV

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive script.

Bozza

**FOGLIO DA SOTTOSCRIVERE IN SEDE AZIENDALE**

VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITA' DI CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO TRAMITE ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE, CONTRATTO DI SOLIDARIETA' E FORMAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

In data .....

Sono presenti .....

Le Parti convengono sulla opportunità di dare alla crisi di Meridiana risposte condivise, stante la fase particolarmente delicata e turbolenta del mercato che richiede unitarietà di intenti e massima coesione tra tutte le Parti, aziendali e sociali.

Tale obiettivo deve essere raggiunto (unitamente alle azioni di miglioramento del proprio posizionamento strategico e della qualità della propria offerta di prodotto pianificate dall'Azienda, e in *primis il rinnovo della flotta*), attraverso la partecipazione di tutti gli appartenenti alla categoria degli Assistenti di Volo i quali contribuiranno al contenimento dei costi del lavoro garantendo, nella individuazione dei singoli strumenti di intervento, criteri di proporzionalità ed equità, tali da assicurare omogeneità di contribuzione al risanamento della Compagnia.

Con il presente accordo le parti intendono contribuire nel portare a soluzione la crisi di Meridiana con il ricorso a strumenti che, escludendo provvedimenti unilaterali di risoluzione dei rapporti di lavoro, consentano di accedere agli ammortizzatori sociali disponibili per la gestione della crisi del comparto del trasporto aereo, quali la mobilità ex lege 223/1991 per l'accesso ai requisiti pensionistici, per il personale che non si opponga, e il contratto di solidarietà ex lege 236/1993, così come integrati dalla legge 291/2004, che prevede il sostegno al reddito da parte del Fondo Speciale di cui all'art. 1 - ter della predetta legge, estendendo alla misura dell'80% il trattamento a favore del lavoratore, finalizzati al riassorbimento degli esuberanti dichiarati dall'Azienda.

**1) Contratti di solidarietà**

Il ricorso ai contratti di solidarietà verrà effettuato nella misura massima consentita dalla normativa di legge in vigore e dalle disposizioni emanate dai competenti organi ministeriali, che prevedono un tetto di 36 mesi in un quinquennio, purchè dopo un primo utilizzo continuativo non superiore a 24 mesi vi sia una soluzione di continuità prima dell'ulteriore periodo di utilizzo.

Nello specifico, relativamente al quinquennio di riferimento in corso (agosto 2005/agosto 2010), avendo Meridiana già utilizzato i contratti di solidarietà per 16 mesi nel periodo agosto 2005 - novembre 2006, le Parti concordano l'effettuazione di un ulteriore contratto di solidarietà di 18 mesi nel periodo marzo 2009 - agosto 2010.

Per quanto riguarda il quinquennio successivo, le Parti concordano di fare ricorso a due contratti di solidarietà rispettivamente di 24 mesi nel periodo novembre 2010 - ottobre 2012 e di 12 mesi nel periodo gennaio/dicembre 2013.



La riduzione di orario di lavoro con ricorso al contratto di solidarietà interesserà tutta la categoria degli Assistenti di Volo di Meridiana.

Le Parti concordano che nell'arco di operatività del presente accordo il personale interessato utilizzi complessivamente un numero di giorni di solidarietà pari ad una media mensile di 2,5 giorni medi procapite.

Le giornate di riduzione di attività potranno essere assegnate in fase operativa in sostituzione di eventuali giornate di riserva non impiegabili, o, ove possibile, programmate sul turno mensile, applicando in tal caso le stesse modalità di assorbimento riposi previste per le ferie. Compatibilmente con le esigenze aziendali l'eventuale programmazione terrà conto della richiesta dell'interessato.

Per ogni giornata di assenza dal lavoro per effetto del contratto di solidarietà, l'azienda non erogherà il corrispondente trattamento economico (pari alla trattenuta di un ventesimo della retribuzione mensile lorda prevista integrata della quota giornaliera dell'indennità di presenza).

L'azienda anticiperà con le competenze dello stesso periodo di paga in cui avviene la trattenuta, il contributo previsto dalle norme di legge regolanti il contratto di solidarietà, integrandolo sino al raggiungimento della quota di retribuzione netta non erogata a seguito della giornata di astensione dal lavoro, qualora detto contributo non consenta il mantenimento del livello retributivo predetto, comprensivo dell'indennità di presenza giornaliera, per ciascuna giornata di solidarietà.

I limiti di cui all'articolo 34 punti 3 e 4 CCL verranno ridotti in misura proporzionale alle giornate di astensione dal lavoro per solidarietà.

Relativamente a ciascuna giornata di solidarietà verrà accantonato il rateo del TFR di competenza. L'astensione dal lavoro per solidarietà non avrà riflessi sulla maturazione delle mensilità 13° e 14°.

Con riguardo alle esigenze di flessibilità operative connesse alla particolarità dell'attività svolta di servizio pubblico fortemente interessata da variabilità operativa e stagionale, le Parti confermano la possibilità di procedere ad assunzioni secondo le prassi e le regole contrattuali vigenti.

## **2) Mobilità di accompagnamento alla pensione (legge 223/1991; legge 291/2004)**

Potrà essere collocato in mobilità tutto il personale che non si opponga e che si trovi in una situazione contributiva tale da consentirgli di maturare i requisiti pensionistici entro i 4 anni ricompresi tra la data della presente intesa e il 31 dicembre 2009 (3 anni per il personale appartenente a Basi della Società ubicate al di fuori della Regione Sardegna).

L'accesso al trattamento di mobilità sarà possibile anche per coloro i quali pur non maturando, nel corso della permanenza nella lista di mobilità, i requisiti sopra indicati, facciano esplicita richiesta di essere collocati in mobilità ex art. 24, legge 223/1991, entro il termine del 31 dicembre 2009.

## **3) Accordo sulla formazione**

Nell'ambito del presente Accordo sottoscritto in esito alla procedura di crisi aperta dalla Società Meridiana con lettera del 14/11/2008, le Parti convengono sulla importanza strategica della progressiva e totale radiazione dalla flotta di Meridiana degli aeromobili MD82, considerata la loro crescente obsolescenza tecnologica e commerciale.

In tale scenario le Parti:

- confermano la volontà di affrontare i conseguenti processi di riconversione e riqualificazione professionale dei lavoratori interessati attraverso l' utilizzo di programmi addestrativi e formativi, indispensabili per consentire agli interessati di non essere espulsi dal mondo del lavoro,
- con riferimento al Regolamento del Fondo Speciale del Trasporto Aereo, dichiarano che ricorrono tutti i requisiti ed i presupposti per l'accesso ai finanziamenti dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione professionale del personale interessato,
- a tale scopo si danno atto che sono state regolarmente espletate tutte le procedure contrattuali previste per i processi di riorganizzazione e per la valutazione congiunta dei programmi di formazione ad essi connessi,
- dichiarano che i contenuti dei progetti formativi di prossima realizzazione sono funzionali alla realizzazione degli specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale del personale coinvolto dai processi di ristrutturazione aziendale e di trasformazione operativa riguardanti la Società Meridiana,

